



Ministero dell'Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

Ai Direttori e ai Presidenti
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell'Accademia Nazionale di Danza
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI

e p.c.
Agli Istituti Superiori di Studi Musicali
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali AFAM
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'anno accademico 2022/2023.

Con la presente nota, si forniscono le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2022 del personale indicato in oggetto.

In applicazione della normativa pensionistica attualmente vigente e precisamente delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero), come modificate dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si indicano i requisiti vigenti per l'anno 2022 per l'accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste (pensione di vecchiaia e pensione anticipata):

- il requisito utile per la pensione di vecchiaia per il personale, sia maschile che femminile, è il compimento dei **67 anni di età entro il 31 ottobre 2022** avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; **ciò determina il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente**. Rimane salva la possibilità di essere collocati a riposo, ai sensi dell'art. 59 c. 9 della legge n. 449/1997, a domanda dell'interessato, ove lo stesso maturi il predetto requisito anagrafico nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2022;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

- il requisito utile per la pensione anticipata, così come stabilito anche dall'art. 15 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aver maturato, **entro il 31 dicembre 2022, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini** e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Si evidenzia che per l'accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi atteso che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 c. 194 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 non trovano più applicazione le penalizzazioni previste dall'art. 24 c. 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2015, **dovrà essere collocato a riposo d'ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2022 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva** (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

“Quota 102”

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha modificato con l'art. 1, comma 87, il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 14, prevedendo, per l'anno 2022, la possibilità di conseguire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato (cd. “quota 102”) per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- una anzianità anagrafica di almeno 64 anni;
- una anzianità contributiva di almeno 38 anni

La misura ha carattere sperimentale e vale per chi matura i **requisiti entro il 31 dicembre 2022**; si precisa che il diritto conseguito entro la predetta data potrà essere esercitato anche successivamente.

Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS purché non siano in godimento di un trattamento pensionistico a carico di una di esse.

Il pensionamento in questione, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Per quanto attiene alla tempistica di accesso al pensionamento si applica l'art. 59, comma 9, primo periodo, della legge 27.12.1997, n. 449 che recita: *“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.”*; pertanto i requisiti della “quota 102” si considerano raggiunti se maturati entro il 31 dicembre dell'anno di decorrenza della pensione e la data di cessazione dal servizio e accesso al trattamento pensionistico, per il personale AFAM, è al 1° novembre.



Ministero dell'Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

Rimane ferma la possibilità di conseguire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato (cd. “**quota 100**”) per coloro che hanno **già maturato i requisiti** (62 anni di età e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021.

“Opzione donna”

L'art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 (c.d. Riforma Maroni) fino a dicembre 2015 consentendo alle lavoratrici di conseguire il diritto alla pensione di anzianità (cd. Opzione donna) se in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.

Successivamente l'art. 1 c. 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha esteso la facoltà in questione anche alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti previsti dall'art. 1 c. 9 della legge n. 243/2004 solamente per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 16, ha ulteriormente prorogato questa opzione per le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni di età e maturato 35 anni di contributi il 31 dicembre 2018 (per le autonome 59 anni di età).

In forza della legge 30 dicembre 2021, n. 234 contenente la proroga della cd “Opzione donna”, le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni e maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31/12/2021 possono avvalersi del suddetto trattamento pensionistico anticipato. Saranno quindi comprese anche le coorti delle nate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1963.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del sopra citato D.L. 4/2019, come modificato dalla L. 234/2021, “Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 29 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.”

APE Sociale

In virtù delle modifiche introdotte dall'articolo dall'art. 1, commi 91 e 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine della sperimentazione dell'APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato posticipato al 31 dicembre 2022. Il suddetto articolo, modificando il **comma 179 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232** di seguito riportato nell'attuale formulazione, ha apportato alcune modifiche all'istituto dell'APE sociale, che vengono evidenziate in grassetto nel testo che segue.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

*“In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e **fino al 31 dicembre 2022**, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:*

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante ~~da almeno tre mesi~~ e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità [di cui al comma 179], i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) [del medesimo comma] sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni”.

L'allegato C della L. 232/2016 viene inoltre integrato dall'allegato 3 della L. 234/2021, il quale contiene altre categorie di lavoratori dipendenti.

A riguardo, si fa riferimento alla precedente nota dell'ex DGFIS del 7 luglio 2017, prot. n. 8269, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1 c. 162 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e dall'articolo 18 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 (Regolamento di attuazione dell'articolo



Ministero dell'Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale) ed alla circolare INPS 16 giugno 2017, n. 100.

Trattenimento in servizio

L'art. 1 del D.L. 90 /2014 convertito dalla L. 114/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall'articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio **finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva** per accedere al trattamento pensionistico. Pertanto nel 2022 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, **entro il 31 gennaio 2022**, i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 ottobre 2022, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data; per tale personale, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il **23 febbraio 2022**, che dovrà essere inserita nell'apposito campo con la funzione fornita dal CINECA **tra il 25 febbraio e il 4 marzo 2022**.

La mancata accettazione del trattenimento in servizio dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, **entro il 25 febbraio 2022**.

Si segnala che la disposizione di trattenimenti in servizio al di fuori delle previsioni di legge, che la presente nota richiama per agevolarne l'applicazione, può generare contenzioso legale e può essere fonte di responsabilità erariale per i componenti dell'organo deliberante.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

In virtù delle disposizioni di cui all'art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014, le Istituzioni **possono** risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 gli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Ciò premesso, le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno procedere come segue:

- il Direttore amministrativo, **entro il 4 febbraio 2022**, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'elenco del personale che maturerà entro il 31 ottobre 2022 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini (i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento degli anni di anzianità contributiva sopra indicati nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento);



Ministero dell'Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

- Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale tecnico-amministrativo, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati **entro il 23 febbraio 2022**.

Si precisa che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente al 1° novembre 2022, data d'inizio dell'a.a. 2022/2023 e dovrà essere notificato agli interessati **entro il 4 marzo 2022**.

Differenza tra risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento a riposo d'ufficio

Si segnala che la risoluzione unilaterale **facoltativa** del rapporto di lavoro, che prevede una decisione motivata e un preavviso per la lavoratrice o il lavoratore interessato, riguarda chi abbia maturato gli anni di anzianità contributiva indicati (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e abbia allo stesso tempo un'età anagrafica (al 31 ottobre 2022) inferiore ai 65 anni.

Invece chi abbia maturato gli anni di anzianità contributiva indicati (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e abbia allo stesso tempo un'età anagrafica di 65 anni (al 31 ottobre 2022) deve essere collocato a riposo d'ufficio. Tale collocamento a riposo viene disposto in forza di legge ed è quindi **obbligatorio**.

Anche chi abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva e abbia un'età anagrafica di 67 anni al 31 ottobre 2022 deve essere collocato **obbligatoriamente** a riposo d'ufficio.

Tempistica

Le **domande di cessazione dal servizio** a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità entro e **non oltre il 31 gennaio 2022**; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2022. L'eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente **entro la data del 7 febbraio 2022**.

Entro il 23 febbraio 2022 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattenimento in servizio ed al trattamento pensionistico del proprio personale e **comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati**.

L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si **intende avvenuta alla data del 25 febbraio 2022, senza emissione di un atto formale**.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

Premesso quanto sopra, le **domande di accesso al trattamento pensionistico** dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP **secondo le seguenti modalità**, ai sensi della circolare INPS n. 131 del 19/11/2012:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inpdap.gov.it oppure www.inps.it), previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);
3. presentazione telematica della domanda tramite l'assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell'istanza all'ente previdenziale avvenga secondo dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità.

Dal 25 febbraio al 4 marzo 2022, attraverso il collegamento al sito riservato *Cineca*, le istituzioni dovranno effettuare l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dal 1° novembre 2022.

Si rinnova l'invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente e si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all'evasione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione presentate dal personale.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti alla gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, **invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.**

Distinti saluti

Il DIRIGENTE
Dott. Michele Covolan



Ministero dell'Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

TEMPISTICA CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO – A.A. 2022/2023	
Scadenza presentazione domande	31 gennaio 2022 (lunedì)
Comunicazione del direttore amministrativo al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione del personale che matura entro il 31 ottobre 2022 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini.	4 febbraio 2022 (venerdì)
Rinuncia domanda	7 febbraio 2022 (lunedì)
• Deliberazioni di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro • Deliberazioni di trattenimento in servizio • Accertamento sussistenza diritto al trattamento pensionistico, al trattenimento in servizio e comunicazione mancata maturazione degli stessi	23 febbraio 2022 (mercoledì)
Accettazione domande cessazione	25 febbraio 2022 (venerdì)
Inserimento domande su piattaforma Cineca	25 febbraio (venerdì)-4 marzo 2022 (venerdì)
Notifica dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro agli interessati	4 marzo 2022 (venerdì)